Agenzia Entrate

Direzione Regionale della Campania

Ufficio Consulenza

PREFETTURA DI AVELLINO
CORSO VITT EMANUELE 4
83100 AVELLINO (AV)

OGGETTO: Interpello n. 914-27/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
PREFETTURA DI AVELLINO
Codice Fiscale 80005410644
Istanza presentata il 26/01/2017

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

La Prefettura di Avellino ha disposto l'affidamento del Servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri richiedenti asilo politico all'Italia. Tale attività prevede la fornitura dell'alloggiamento, del vitto e di una serie di generi di conforto e abbigliamento, nonché attività di intermediazione linguistica ed assistenza amministrativa per il disbrigo delle pratiche burocratiche e sanitarie che interessano gli ospiti.

Gli operatori convenzionati, si sono dichiarati:

1. cooperative - sociali
2. società commerciali (s.r.l. - S.p.A. - ditte individuali)
3. organizzazioni ONLUS e o di volontariato sociale
4. associazioni temporanee di impresa

5. enti Pubblici.

In relazione a quanto sopra l'Ente istante chiede di conoscere l'aliquota IVA con cui debbano essere fatturate le anzidette prestazioni e se la Prefettura sia tenuta a verificare la correttezza delle stesse.

Si fa presente, altresì, che i suddetti fornitori, fanno rientrare tale attività nelle prestazioni di servizi alberghieri, ritenendo prevalente tale componente nella prestazione complessa sopra indicata.

Si chiede infine di voler indicare per i soggetti che dovessero possedere i requisiti per l'applicazione di aliquote agevolate, la documentazione che lo scrivente dovrà acquisire al fine di corrispondere il tributo in oggetto, nella misura ridotta.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Ente istante ritiene che si tratti di fornitura di un unico servizio, sia pure articolato nelle varie attività anzidette e che i soggetti incaricati non posseggono la natura di operatori della ristorazione e/o, di operatori alberghieri, per lo meno in relazione alle strutture utilizzate per l'esecuzione dei contratti in questione.

Di conseguenza, a parere della Prefettura di Avellino, con eccezione delle cooperative sociali, che godono di IVA agevolata al 4% e delle ONLUS che godono della totale esenzione, se sia dimostrato che il servizio reso possa rientrare nelle proprie finalità istituzionali, si deve applicare in tutti gli altri casi l'IVA ordinaria.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle istanze di interpello, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate ha rettificato il parere reso da questa Direzione Regionale in data 09/11/2014 prot. n. 69177 all'interpello n. 914-277/2014 del 21/11/2014, presentato da codesta Prefettura, con le osservazioni che di seguito si

riportano.

La fattispecie prospettata dalla Prefettura di Avellino (di seguito la Prefettura) concerne l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza dei cittadini stranieri che richiedono asilo politico in Italia.

Detto servizio si sostanzia in una serie di prestazioni che consistono:

nell'alloggiamento, nel vitto, nella fornitura di una serie di generi di conforto e abbigliamento ed infine in un'attività di intermediazione linguistica e assistenza amministrativa per il disbrigo delle pratiche burocratiche e sanitarie che riguardano gli ospiti.

Da quanto emerge dall'istanza il predetto servizio può essere reso da diversi soggetti quali cooperative sociali; società commerciali (s.r.l., S.p.A., ditte individuali); ONLUS e organizzazioni di volontariato; associazioni temporanee d'impresa ed enti pubblici in genere.

La Prefettura ha fatto presente che i fornitori in genere hanno fatto rientrare le menzionate attività tra i servizi di natura alberghiera, nel presupposto che l'attività di alloggio fosse prevalente nell'ambito di tutti gli altri servizi resi.

Al riguardo, al fine di individuare il corretto inquadramento fiscale, agli effetti dell'IVA, si ritiene che nel caso di specie si configuri una fattispecie complessa di servizi resi da determinate strutture che, oltre a fornire in via primaria l'alloggio a soggetti richiedenti asilo politico nel nostro Paese, offrono anche altri servizi di supporto e accessori.

Per cui la disposizione che più correttamente può essere considerata per il caso prospettato sembra essere l'articolo 10, numero 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il quale dispone l'esenzione dall'IVA per "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili (.) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie". Il legislatore, infatti, come già chiarito con la risoluzione 12 giugno 2002, n. 188/E, coerentemente con quanto previsto dalle norme

dell'Unione Europea (articolo 13, paragrafo 1, lett. g, della VI direttiva CEE n. 77/388 del 17 maggio 1977 che attualmente corrisponde all'articolo 132, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE), ha utilizzato la locuzione "e simili" volendo in tal senso indicare esplicitamente che possono rientrano ugualmente nella disposizione esentativa anche altri organismi che perseguono le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che forniscono unitamente una serie di servizi tra cui il vitto, il vestiario e le altre prestazioni accessorie.

In sostanza, la cennata disposizione di esenzione - come precisato da vari documenti di prassi (risoluzioni n. 322651 del 17 aprile 1986, n. 345266 del 17 febbraio 1987 e n. 431409 del 28 febbraio 1992) - andrebbe interpretata tenendo nella dovuta considerazione la circostanza che i destinatari dell'iniziativa risultano essere soggetti particolarmente disagiati socialmente e che, conseguentemente, le stesse attività si configurano di rilevante utilità sociale.

Inoltre, lo stesso legislatore, con la disposizione di cui all'articolo 10, numero 21), del DPR n. 633 del 1972, nel fare esplicito riferimento alle "prestazioni proprie", ha voluto far riferimento all'aspetto oggettivo dell'attività. Rispetto alle disposizione contenuta nel citato art. 10, n. 21), è stato chiarito dall'Amministrazione Finanziaria che, ai fini dell'esenzione dall'IVA, non rileva la natura giuridica del soggetto che effettua le prestazioni.

Pertanto, le prestazioni fornite nel loro complesso ai cittadini stranieri che richiedono asilo politico in Italia, consistenti nel servizio di accoglienza ed assistenza degli stessi, configurano una più complessa e globale attività che ricomprende una serie di servizi che, agli effetti fiscali, non possono essere trattati separatamente. A sostegno di detta interpretazione, vi è anche la circostanza che il compenso pattuito con il soggetto fornitore è unico e non riferito ai singoli servizi.

In conclusione, al servizio di accoglienza e assistenza dei soggetti stranieri richiedenti asilo politico in Italia si rende applicabile la disposizione di esenzione di

cui al citato articolo 10, n. 21), del d.P.R. n. 633 del 1972, a prescindere dalla natura giuridica soggettiva, coerentemente con quanto precisato nella citata risoluzione n. 188/E del 2002. Ciò in quanto le prestazioni in argomento possono essere assimilate tra quelle proprie di organismi - ricompresi nella citata disposizione - che perseguono le stesse finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale, unitamente ad altre prestazioni accessorie.

Nell'eventualità che il medesimo servizio venga affidato ad una cooperativa sociale o a un loro consorzio si rende applicabile - a decorrere dal 1 gennaio 2016 - l'aliquota IVA nella misura del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 1, comma 960, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016).

Detta disposizione prevede, infatti, l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per "le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi".

IL DIRETTORE REGIONALE

Cinzia Romagnolo

(firmato digitalmente)